



Trasporti pubblici nel Cantone dei Grigioni

Contributi di promozione per linee turistiche dei trasporti pubblici

Linee guida e condizioni

BASI LEGALI:

- **COSTITUZIONE DEL CANTONE DEI GRIGIONI (ART. 82 CPV. 3 COST. CANT.; CSC 110.100)**
- **LEGGE SUI TRASPORTI PUBBLICI NEL CANTONE DEI GRIGIONI (LTPUBB, CSC 872.100)**
- **ORDINANZA SUI TRASPORTI PUBBLICI NEL CANTONE DEI GRIGIONI (OTPubB, CSC 872.150)**

Art. 18 Linee turistiche dei trasporti pubblici

¹ Il Cantone può concedere contributi per linee turistiche dei trasporti pubblici.

² Le linee turistiche non possono avere una funzione diretta di collegamento, non devono porsi in concorrenza con offerte del trasporto regionale viaggiatori e del trasporto locale e devono indurre un passaggio a questi mezzi.

Le domande di contributi devono essere presentate tempestivamente prima dell'ordinazione (art. 24 cpv. 4 LTPubb in combinato disposto con l'art. 32 cpv. 1 LTPubb).

CONCESSIONE E CALCOLO DEI CONTRIBUTI

Ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1 LTPubb, il Cantone può concedere contributi per linee turistiche dei trasporti pubblici. Le linee turistiche non possono avere una funzione diretta di collegamento, non devono porsi in concorrenza con offerte del trasporto regionale viaggiatori e del trasporto locale e devono indurre un passaggio a questi mezzi (art. 18 cpv. 2 LTPubb).

Requisiti

Una linea turistica dei trasporti pubblici inizia di principio in una località la quale è già dotata di un collegamento dei trasporti pubblici esistente (art. 17 cpv. 1 OTPubb). Si fissa dunque così il punto di partenza di una linea turistica. Tale linea deve passare da una tratta turistica oppure condurre a una destinazione turistica al di fuori o al margine del comprensorio insediativo e non ha dunque pertanto una funzione diretta di collegamento (art. 17 cpv. 2 OTPubb). La linea turistica può quindi risultare interessante come tratta per il turista oppure agevolare l'accesso a una destinazione attrattiva del turismo. Un effetto di passaggio al trasporto pubblico è dato se la linea turistica è idonea a ridurre il trasporto individuale motorizzato (TIM) su tale tratta o verso la destinazione turistica (art. 17 cpv. 3 OTPubb). Sulla base delle frequenze e delle entrate conseguite tramite i trasporti occorre dimostrare un grado di copertura dei costi pari almeno al 20 per cento per l'offerta che circola sulla linea turistica (art. 17 cpv. 4 OTPubb).

Costi non coperti e calcolo

Ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 LTPubb, l'aliquota di sussidio massima dei contributi cantonali per linee turistiche ammonta al 50 per cento dei costi non coperti.

Sono considerati costi non coperti i costi delle linee turistiche ovvero i costi conteggiati dall'impresa di trasporto al netto delle entrate conseguibili tramite i trasporti (art. 18 cpv. 1 OT-Pubb).

Ai costi non coperti vengono concessi segnatamente i seguenti contributi (art. 18 cpv. 2 OT-Pubb):

- | | |
|--|--------------|
| a) Offerte con titoli di trasporto del trasporto diretto nazionale | 50 per cento |
| b) Tutte le altre offerte: | 30 per cento |

CONDIZIONI PER I CONTRIBUTI DI PROMOZIONE PER LINEE TURISTICHE DEI TRASPORTI PUBBLICI

I contributi di promozione garantiti esprimono l'importo massimo per ciascuna domanda di contributo. Non sussiste alcun diritto alla concessione di contributi cantonali (art. 13 cpv. 2 OT-Pubb). Se l'ordinazione si scosta dalla domanda su cui si fonda la decisione di contributo, il Cantone può ridurre, revocare o pretendere il rimborso dei contributi per il progetto (art. 24 cpv. 4 LTPubb in combinato disposto con l'art. 33 cpv. 1 LTPubb).

Il conteggio finale dei contributi di promozione deve essere inoltrato all'Ufficio entro il termine. In linea di principio, su richiesta il termine può essere prorogato una volta di un anno (art. 4 cpv. 1 OTPubb).

Se si effettuano ordinazioni già prima che venga garantito il contributo, i contributi non vengono concessi a meno che l'ordinazione anticipata non sia stata autorizzata dal Cantone, fermo restando che l'autorizzazione anticipata non garantisce un diritto alla concessione di contributi (art. 24 cpv. 4 LTPubb in combinato disposto con l'art. 32 cpvv. 2 e 3 LTPubb).

Eventuali contributi della Confederazione devono essere considerati in sede di determinazione (art. 24 cpv. 1 LTPubb) e non sono vincolanti per i contributi cantonali (art. 24 cpv. 2 LTPubb). I contributi di promozione secondo la LTPubb possono essere cumulati e di norma, aggiunti ad altri contributi di Confederazione e Cantone, non possono superare l'80 per cento dei costi non coperti per la singola misura (art. 24 cpv. 3 LTPubb).

REQUISITI FORMALI E SVOLGIMENTO

- Le domande di contributo per contributi cantonali devono essere inoltrate per iscritto all'Ufficio dell'energia e dei trasporti corredate degli allegati necessari (art. 13 cpv. 1 OT-Pubb). L'inoltro può avvenire per via elettronica all'indirizzo foerderbeitraege@aev.gr.ch.
- La domanda di contributo è da considerarsi presentata solo quando l'Ufficio dell'energia e dei trasporti ne conferma la ricezione tramite un'apposita e-mail. Se la verifica della domanda dà esito positivo, l'autorità competente decide l'ammontare del contributo finanziario nonché oneri e condizioni da rispettare.
- Dopo il completamento delle misure previste, il richiedente deve inoltrare il conteggio finale, corredato degli allegati necessari, all'Ufficio dell'energia e dei trasporti. Il contributo viene versato previa verifica di tutti i giustificativi (art. 14 cpv. 2 OTPubb). Il richiedente si impegna a comunicare all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, su richiesta di questo, tutti i dati correlati alla concessione del contributo, quali conteggi, contributi di terzi ecc.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Alla domanda di contributo occorre allegare tutti i documenti necessari ai fini della valutazione:

- Lettera di domanda
- Descrizione della linea turistica con panoramica del tracciato (planimetria)
- Prospetto dettagliato dei costi, offerta dell'impresa di trasporto
- Descrizione delle prestazioni di terzi (Comuni, regioni, ecc.)

Le domande incomplete saranno esaminate solo una volta pervenuti i documenti mancanti.

INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio dell'energia e dei trasporti al numero di telefono 081 257 36 24.